

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
119/2018/R/EEL**

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA DEL MODELLO COMUNE DI RETE EUROPEA, RICHIESTI ALL'UNANIMITÀ DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/1719 (FCA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente, come motivato *infra*

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 maggio 2017, 332/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 332/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016, del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR);
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite

- successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento FCA;
- il documento recante “*All TSOs’ proposal for a Common Grid Model Methodology in accordance with Article 18 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” del 9 giugno 2017, inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all’Autorità in data 5 settembre 2017, 29148 dell’8 settembre 2017 (di seguito: comunicazione 5 settembre 2017);
 - la comunicazione ERF, del 23 febbraio 2018, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 5870 del 23 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018);
 - il documento ERF, recante “*Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the energy regulators’ forum on the all TSO proposal for common grid model methodology (CGMM) in accordance with article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation*” (di seguito: Richiesta di emendamenti al CGMM FCA), allegato alla comunicazione 23 febbraio 2018;
 - la lettera del Presidente di ERF, allegata alla comunicazione 23 febbraio 2018, all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare il documento “Richiesta di emendamenti al CGMM FCA” allegato alla lettera stessa (di seguito: lettera 23 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 17 del regolamento CACM prevede che, entro dieci mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i TSO elaborino una proposta relativa ad una metodologia per il modello comune della rete europea rilevante per gli orizzonti temporale giornaliero e infragiornaliero (di seguito: Proposta CGMM CACM);
- la proposta CGMM CACM è stata approvata da tutte le Autorità di regolazione europee in sede ERF in data 8 maggio 2017 ai sensi dell’articolo 9(6) del regolamento CACM; in seguito a tale decisione l’Autorità ha approvato formalmente tale metodologia con la deliberazione 332/2017/R/eel;
- l’articolo 18 del regolamento FCA prevede che, entro sei mesi dall’approvazione della proposta CGMM CACM, tutti i TSO elaborino una proposta relativa ad una metodologia per il modello comune della rete europea rilevante per gli orizzonti temporali annuale e mensile (di seguito: Proposta CGMM FCA);
- l’articolo 4(6) lettera a) del regolamento FCA prevede che la Proposta CGMM FCA sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l’articolo 4(9) del regolamento FCA, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento *ERF Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta CGMM FCA è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 5 settembre 2017;
- la Proposta CGMM FCA riprende la Proposta CACM già approvata dalle Autorità di regolazione europee:
 - individuando gli scenari comuni a livello europeo con riferimento ai quali ciascun TSO è tenuto a predisporre un modello individuale della propria rete (di seguito: IGM);
 - elencando le informazioni che ciascun TSO è tenuto a inserire nel proprio IGM;
 - definendo le modalità con cui i diversi IGM verranno fusi insieme per creare, per ciascun scenario, un unico modello comune di rete valevole a livello europeo;
- in aggiunta agli scenari comuni definiti a livello europeo, la Proposta CGMM FCA consente ai TSO di ciascuna CCR di definire congiuntamente scenari personalizzati per tenere conto delle specificità locali;
- la data di ricevimento della Proposta di CGMM FCA da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 5 settembre 2017;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 4(9) del Regolamento FCA entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CGMM FCA risulta pertanto essere il 5 marzo 2018;
- in ambito ERF è stato discusso il documento "Richiesta di emendamenti al CGMM FCA" che richiede ai TSO di utilizzare esclusivamente gli scenari definiti a livello europeo, rimuovendo la facoltà concessa ai TSO di ciascuna CCR di definire scenari personalizzati per tenere conto delle specificità locali; tali specificità potranno eventualmente essere tenute in considerazione in sede di definizione della metodologia per il calcolo della capacità ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento FCA, ma non dovranno rientrare nella costruzione degli IGM funzionali alla predisposizione del modello comune della rete europea;
- il 23 febbraio 2018, tramite votazione elettronica, l'ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare il

documento “Richiesta di emendamenti al CGMM FCA” e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 4(10) del regolamento FCA;

- il Presidente di ERF, con la lettera 23 febbraio 2018, ha informato dell’esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSOE e inoltrato loro il documento “Richiesta di emendamenti al CGMM FCA”.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, entro il 5 marzo 2018, istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti al CGMM FCA”, conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF 23 febbraio 2018;
- il presente provvedimento risulti, pertanto, indifferibile e urgente, al fine di non ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede ERF da parte di tutte le autorità di regolazione europee

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti al CGMM FCA”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni